



Bruxelles, 21 gennaio 2026
(OR. en)

5592/26

**DELACT 10
AGRILEG 10
VETER 11**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 20 gennaio 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 23 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
del 20.1.2026
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto
riguarda le norme relative alla sorveglianza e allo status di indenne da
malattia per l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 23 final.

All.: C(2026) 23 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.1.2026
C(2026) 23 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
del 20.1.2026**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme
relative alla sorveglianza e allo status di indenne da malattia per l'infestazione da
*Echinococcus multilocularis***

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")¹ stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, tra cui norme relative ai metodi diagnostici, ai programmi di sorveglianza dell'Unione e all'approvazione dei programmi di eradicazione da parte della Commissione. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento.

La Commissione ha stabilito tali norme nel regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti².

Prima dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/429, le norme e le condizioni per il riconoscimento negli Stati membri dello status di indenne da malattia per quanto riguarda l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* erano stabilite a norma del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ nel regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione⁴. Tali norme si sono dimostrate efficaci nel definire le condizioni per l'ottenimento e il mantenimento, da parte degli Stati membri, dello status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis*. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme nel presente regolamento, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell'esperienza pratica acquisita nella loro applicazione.

Poiché il regolamento (UE) n. 576/2013 e gli atti da esso derivati sono stati abrogati a norma dell'articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 e cessano di applicarsi il 21 aprile 2026, allo scadere del periodo transitorio previsto all'articolo 277 di detto regolamento le norme stabilite nel presente regolamento delegato modificano il regolamento delegato (UE) 2020/689 e chiariscono le condizioni per la concessione e il mantenimento negli Stati membri dello status di indenne da malattia per quanto riguarda l'*Echinococcus multilocularis*, garantendo al contempo che gli Stati membri riconosciuti ufficialmente indenni da infestazione da *Echinococcus multilocularis* conformemente alle precedenti norme dell'Unione possano mantenere lo status acquisito.

¹ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

² GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj.

³ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj>).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha partecipato a scambi e riunioni con il gruppo di esperti in materia di sanità animale (E00930). Il progetto di regolamento delegato è stato inoltre messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, che non hanno formulato osservazioni. Nell'ambito del comitato consultivo in materia di sanità animale è stata organizzata una serie di riunioni con vari portatori di interessi, nel corso delle quali sono stati illustrati e discussi i principali elementi del progetto di atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato deve essere adottato a norma del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 29, dell'articolo 39, dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 42, paragrafo 6.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
del 20.1.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza e allo status di indenne da malattia per l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale¹ ("normativa in materia di sanità animale"), in particolare gli articoli 29 e 39, l'articolo 41, paragrafo 3, e l'articolo 42, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese disposizioni relative alla sorveglianza, ai programmi di sorveglianza dell'Unione, al riconoscimento dello status di indenne da malattia da parte della Commissione e al mantenimento di tale status.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione² integra le disposizioni relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate e malattie emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali stabilite nel regolamento (UE) 2016/429.
- (3) L'infestazione da *Echinococcus multilocularis* è elencata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882³ come malattia rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia interessata.

¹ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

- (4) Le norme dell'Unione per il controllo dell'infestazione da *Echinococcus multilocularis* nei cani erano state stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e nel regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione⁵.
- (5) Il regolamento (UE) n. 576/2013 è stato abrogato dall'articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. L'articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce tuttavia che, in deroga a tale abrogazione, il regolamento (UE) n. 576/2013 continua ad applicarsi, in luogo della parte VI del regolamento (UE) 2016/429, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- (6) Le norme relative alla sorveglianza, anche per quanto riguarda i metodi diagnostici, le prescrizioni specifiche per malattia per lo status di indenne da malattia e i criteri specifici per il mantenimento dello status di indenne da malattia per l'*Echinococcus multilocularis* stabiliti nel regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione si sono dimostrati efficaci nel controllo dell'infestazione da *Echinococcus multilocularis*. È pertanto opportuno mantenere le disposizioni principali di tali norme nel regolamento delegato (UE) 2020/689, quale modificato dal presente regolamento, aggiornandole tuttavia per tenere conto dell'esperienza pratica acquisita nell'applicazione di tali regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da prevedere norme dettagliate relative alla sorveglianza, anche per quanto riguarda i metodi diagnostici, le prescrizioni specifiche per malattia per lo status di indenne da malattia e i criteri specifici per il mantenimento dello status di indenne da malattia per l'*Echinococcus multilocularis*.
- (7) Poiché alcuni Stati membri sono stati riconosciuti ufficialmente indenni da infestazione da *Echinococcus multilocularis* e sono stati elencati di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione⁶, è inoltre opportuno garantire che gli Stati membri e le loro zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2020/689 siano considerati come aventi uno status di indenne da malattia riconosciuto in conformità di detto regolamento.
- (8) Poiché il periodo transitorio relativo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 576/2013 cesserà di applicarsi il 21 aprile 2026 e al fine di evitare che l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* si diffonda in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 22 aprile 2026,

⁴ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj>).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/878/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:

1. all'articolo 6, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera f bis) dopo la lettera f):
"f bis) nell'allegato III, sezione 7, per l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*";;
2. all'articolo 72, è inserita la seguente lettera j bis) dopo la lettera j):
"j bis) nell'allegato V, parte V, sezione 2, per lo status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis*";;
3. all'articolo 81, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera j bis) dopo la lettera j):
"j bis) nell'allegato V, parte V, sezione 3, per lo status di indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis*";;
4. all'articolo 84, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera n):
"n) indenne da infestazione da *Echinococcus multilocularis*, quando lo status di indenne da *Echinococcus multilocularis* è stato concesso conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013.";
5. gli allegati III e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.1.2026

*Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN*